PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0113(CNS)

11.1.2005

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea
(COM(2004)0328 – C6-0071/2004 – 2004/0113(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Kathalijne Maria Buitenweg

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta della Commissione in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea
(COM(2004)0328 – C6-0071/2004 – 2004/0113(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione (COM(2004)0328)[1],

– visto l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0071/2004),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 5 bis (nuovo)
	(5 bis) I diritti enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sono considerati norme minime che tutti gli Stati membri devono in ogni caso rispettare, così come devono rispettare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) Il principio di reciproco riconoscimento è basato su un'elevata fiducia tra gli Stati membri. Per rafforzare tale fiducia, la presente decisione quadro stabilisce alcune garanzie per tutelare i diritti fondamentali. Tali garanzie tengono conto delle tradizioni degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della CEDU.	(7) Il principio di reciproco riconoscimento è basato su un'elevata fiducia tra gli Stati membri. Per rafforzare tale fiducia, la presente decisione quadro stabilisce alcune garanzie per tutelare i diritti fondamentali. Tali garanzie tengono conto delle tradizioni degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della CEDU ***e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Le disposizioni proposte non mirano a modificare misure particolari relative alla lotta contro alcune gravi e complesse forme di criminalità, tra cui il terrorismo, in vigore a livello nazionale.	***soppresso***

Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) La presente decisione quadro deve essere valutata dopo due anni alla luce delle esperienze acquisite con tale strumento. Se del caso, deve essere riveduta al fine di salvaguardare i diritti in essa contenuti.

Emendamento 5
Considerando 16

(16) Il diritto all'assistenza consolare deriva dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari che accorda agli Stati il diritto di avere accesso ai propri cittadini. Le disposizioni della presente decisione quadro	(16) Il diritto all'assistenza consolare deriva dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari che accorda agli Stati il diritto di avere accesso ai propri cittadini. Le disposizioni della presente decisione quadro

conferiscono tale diritto al cittadino europeo e non allo Stato. Esse ne accrescono la visibilità e, pertanto, l'effettività. ***Perciò, a più lungo termine la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia all'interno del quale sussista la reciproca fiducia tra Stati membri, dovrebbe ridurre e infine eliminare la necessità dell'assistenza consolare.***	conferiscono tale diritto al cittadino europeo e non allo Stato. Esse ne accrescono la visibilità e, pertanto, l'effettività.

Emendamento 6
Considerando 18

(18) È necessario creare un meccanismo per valutare l'effettività di questa decisione quadro. Pertanto, gli Stati membri devono raccogliere e registrare informazioni per procedere alla valutazione e al monitoraggio. Le informazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare relazioni che saranno pubblicate, accrescendo la reciproca fiducia, poiché ciascuno Stato membro saprà se gli altri Stati membri rispettano i diritti a garanzia di un processo equo.	È necessario creare un meccanismo per valutare l'effettività di questa decisione quadro. Pertanto, gli Stati membri devono raccogliere e registrare informazioni***, ivi comprese quelle provenienti dalle ONG, dalle organizzazioni intergovernative e dalle associazioni professionali forensi, degli interpreti e dei traduttori,*** per procedere alla valutazione e al monitoraggio. Le informazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare relazioni che saranno pubblicate, accrescendo la reciproca fiducia, poiché ciascuno Stato membro saprà se gli altri Stati membri rispettano i diritti a garanzia di un processo equo.

Emendamento 7
Considerando 18 bis (nuovo)

	(18 bis) La futura Agenzia dei diritti dell'uomo può svolgere un'importante funzione anche nella raccolta e nell'analisi di queste informazioni.

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

Tali procedimenti sono definiti nel prosieguo come "procedimenti penali".	***soppresso***

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 2

2. I diritti ***si applicano*** a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato") dal momento in cui è ***informata*** dalle autorità competenti di uno Stato membro ***che è indagata per aver commesso un reato***, fino alla sentenza definitiva.	2. I diritti ***devono applicarsi*** a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato")***, ovvero, se lindagato è una persona giuridica, al rappresentante della persona giuridica,*** dal momento in cui è ***arrestato*** dalle autorità competenti di uno Stato membro, fino alla sentenza definitiva.

Emendamento 10
Articolo 1 bis (nuovo), titolo e alinea

	Definizioni
	Ai fini della presente decisione quadro si applicano le seguenti definizioni:

Emendamento 11
Articolo 1 bis (nuovo), lettera a)

	a) "rappresentanza legale":
	- l'assistenza fornita da un avvocato alla persona indagata prima e durante qualunque interrogatorio condotto dalla polizia relativamente al reato per il quale la persona è indagata;
	- l'assistenza fornita da un avvocato alla persona indagata e la sua rappresentanza nel corso dell'intero procedimento penale;

Emendamento 12
Articolo 1 bis (nuovo), lettera b)

	b) "procedimenti penali":
	i) procedimenti volti a stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'indagati o volti a giudicarlo;

ii) un appello relativo ai procedimenti di cui al punto i),

oppure

iii) procedimenti avviati dalle autorità amministrative per atti che l'ordinamento di uno Stato membro punisce, ove la decisione può dar luogo a procedimenti dinanzi a un tribunale avente giurisdizione soprattutto in materia penale.

Emendamento 13
Articolo 1 bis (nuovo), lettera c)

c) "funzionario di polizia": il funzionario preposto all'indagine o il funzionario che procede all'arresto o che decide che l'indagato debba essere arrestato o che firma qualsiasi documento necessario ai fini dell'arresto, o ancora il funzionario responsabile del fermo.

Emendamento 14
Articolo 1 bis (nuovo), lettera d)

d) "organizzazione umanitaria internazionale": un'organizzazione internazionale la cui missione prevede anche la tutela degli interessi degli indagati stranieri. Fatte salve eventuali disposizioni di singoli Stati membri, l'"organizzazione umanitaria internazionale" più appropriata è la Commissione internazionale della Croce Rossa.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 1

1. Ciascun indagato ***ha*** diritto all'assistenza legale ***al più presto possibile***	1. Ciascun indagato ***deve avere*** diritto all'assistenza legale ***entro 6 ore***

e nel corso di tutto il procedimento penale***, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare***.	***dall'arresto*** e nel corso di tutto il procedimento penale.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 2

2. Ciascun indagato ***ha*** diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione ***all'accusa rivoltagli***.	2. Ciascun indagato ***deve avere il*** diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio ***o della presenza di un avvocato durante l'interrogatorio stesso*** in relazione ***al reato per il quale è indagato***.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Un avvocato deve avere il diritto:
	- di visitare, parlare e scambiare corrispondenza scritta con l'indagato che rappresenta, in privato e in piena sicurezza;
	- di accedere a tutto il materiale riguardante il caso;
	- di essere informato e di essere presente durante tutte le ulteriori iniziative investigative, compreso il diritto di presenziare all'interrogatorio dell'indagato che rappresenta;
	- di essere presente e di rivolgere quesiti alla corte sia nel corso degli interrogatori previi al processo, sia durante il processo stesso.

Emendamento 18
Articolo 3, alinea

Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per ***taluni*** indagati l'assistenza legale è necessaria,	Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per ***gli*** indagati l'assistenza legale è necessaria,

onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:	onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che:

Emendamento 19
Articolo 3, trattino 5

– non risulti in grado di comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo, a causa della sua età o delle sue condizioni mentali, fisiche o emotive.	– ***sembri non risultare o*** non risulti in grado di comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo, a causa della sua età o delle sue condizioni mentali, fisiche o emotive.

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri devono garantire ***l'esistenza di un meccanismo che preveda la possibilità*** di sostituire un avvocato ***nel caso in cui l'assistenza legale non sia effettiva***.	2. Gli Stati membri devono garantire ***che un organismo indipendente composto da avvocati indipendenti sia incaricato di ascoltare eventuali denunce riguardanti l'efficacia dell'assistenza legale fornita. Se del caso, tele organismo ha la facoltà*** di sostituire un avvocato.

Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 1

1. ***Nel caso in cui si applichi l'articolo 3, i costi dell'assistenza legale sono sostenuti dagli Stati membri*** qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico.	1. ***Gli Stati membri sostengono in tutto o in parte i costi della rappresentanza legale*** qualora ***essi*** rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano l'assistenza	1. Gli Stati membri assicurano l'assistenza

gratuita di un interprete all'indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità.	gratuita di un interprete all'indagato che non comprende ***o non parla*** la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità.

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 2

2. ***Eventualmente, gli*** Stati membri garantiscono che l'indagato ***benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato*** durante tutto il procedimento penale.	2. Gli Stati membri garantiscono che***,*** ***qualora*** l'indagato ***non comprenda o non parli la lingua usata nel procedimento, un interprete sia presente:***
	- in tutti gli incontri tra l'indagato e il suo avvocato, o se l'avvocato o l'indagato lo ritengano necessario;
	- in tutte le occasioni in cui l'indagato è chiamato a rispondere a domande che gli vengono poste dai funzionari di polizia in ordine al reato di cui è sospettato;
	- ogni qualvolta sia richiesta la presenza in tribunale dell'indagato, in ordine al reato di cui è sospettato.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti utili per assicurare l'equità del processo.	1.Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende ***o non legge*** la lingua usata nel corso del procedimento***, ovvero la lingua in cui sono redatti i relativi documenti, qualora essa non corrisponda alla lingua usata nel corso del procedimento,*** benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti utili per assicurare l'equità del processo.

Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 2

2. Se necessario gli Stati membri	2. Se necessario gli Stati membri

garantiscono l'assistenza medica.	garantiscono l'assistenza medica ***e psicologica***.

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 3

3. ***Ove opportuno, il diritto ad un'attenzione particolare può comprendere il diritto di avere*** un terzo presente durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie.	3. ***Gli Stati membri devono garantire che, su richiesta dell'indagato o del suo avvocato,*** un terzo ***abbia titolo a essere*** presente durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie.

Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 1

1. L'indagato in stato di custodia cautelare ***ha*** il diritto di informare la propria famiglia, le persone equiparate ai suoi familiari o il suo datore di lavoro della sua detenzione ***al più presto possibile***.	1. L'indagato in stato di custodia cautelare ***o trasferito in altro luogo di fermo deve avere*** il diritto di informare ***senza indugio*** la propria famiglia, le persone equiparate ai suoi familiari o il suo datore di lavoro della sua detenzione.

Emendamento 28
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato detenuto che sia cittadino di un altro Stato abbia il diritto di ottenere che le autorità consolari del suo paese d'origine siano informate ***al più presto possibile*** del suo stato di detenzione e di comunicare con esse qualora ne abbia intenzione.	1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato detenuto che sia cittadino di un altro Stato abbia il diritto di ottenere che le autorità consolari del suo paese d'origine siano informate ***senza indugio*** del suo stato di detenzione e di comunicare con esse qualora ne abbia intenzione.

Emendamento 29
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che tale comunicazione scritta sia tradotta in tutte le lingue ufficiali della Comunità in un formato standard. Le traduzioni devono essere effettuate a livello centralizzato e	2. Gli Stati membri garantiscono che tale comunicazione scritta sia tradotta in tutte le lingue ufficiali della Comunità in un formato standard. Le traduzioni devono essere effettuate a livello centralizzato e

fornite alle autorità competenti affinché il testo utilizzato su tutto il territorio ***dello Stato membro*** in questione sia identico.	fornite alle autorità competenti affinché il testo utilizzato su tutto il territorio ***degli Stati membri*** in questione sia identico.

Emendamento 30
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Se del caso, gli Stati membri garantiscono che esista una traduzione standard della comunicazione scritta nelle lingue dei paesi terzi.

Emendamento 31
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***agevolano la raccolta delle*** informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio della presente decisione quadro.	1. Gli Stati membri ***raccolgono ogni anno, anche presso le ONG, le organizzazioni intergovernative e le associazioni professionali forensi, degli interpreti e dei traduttori, le*** informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio della presente decisione quadro ***e le inoltrano alla Commissione***.

Emendamento 32
Articolo 15, paragrafo 2

2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***potranno essere*** pubblicate.	2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati ***annualmente*** con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni ***devono essere*** pubblicate.

Emendamento 33
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

1. ***Per consentire la valutazione e il monitoraggio delle disposizioni della presente decisione quadro,*** gli Stati membri ***garantiscono che i dati relativi***	1. Gli Stati membri ***prendono le misure necessarie a garantire che, entro il 31 marzo di ciascun anno,*** siano ***conservate*** e ***rese*** disponibili ***le seguenti informazioni***

alle statistiche siano ***conservati*** e ***resi*** disponibili ***in particolare per quanto riguarda:***	***riguardanti l'anno solare precedente:***

Emendamento 38
Articolo 16, paragrafo 2

2. La valutazione e il monitoraggio devono essere effettuati a intervalli regolari, mediante l'analisi dei dati comunicati in tal senso e raccolti dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente articolo.	***soppresso***